

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

ALLEGATO 2

Ordine prot. nr. 2024/ _____

ALLEGATO 1 – “Condizioni generali”

I. Modalità di esecuzione e oneri a carico del Fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto dell'Ordine.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nell'Ordine, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione dell'Ordine.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione che dovessero essere impartite da Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Ordine.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Ordine e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione dell'Ordine, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui al suddetto Ordine. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Ordine, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.

Il Fornitore prende atto e accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità, pena la risoluzione di diritto dell'Ordine da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'Ordine, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi e attrezzature. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia delle entrate-Riscossione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordine.

II. Durata del contratto

L'appalto avrà decorrenza dal 29/05/2024 ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva, e termine dopo 36 mesi.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

III. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Fornitore si obbliga a ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni affidate le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione dell'Ordine, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Ordine.

Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale si limiterà a fornire al Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Agenzia delle entrate-Riscossione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione dell'Ordine.

Agenzia delle entrate-Riscossione potrà richiedere la sostituzione del personale addetto all'esecuzione del servizio che dovesse tenere un comportamento non decoroso e non in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno delle proprie sedi e/o dovesse non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro i successivi 5 giorni.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

IV. Fatturazione

La fatturazione dei corrispettivi per i servizi sia a canone sia a richiesta maturati nel periodo sarà a cadenza trimestrale, previa verifica, da parte del Responsabile del Progetto, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento, secondo quanto previsto dall'Ordine, dal Capitolato Tecnico e dalle presenti "Condizioni generali".

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del certificato di "verifica di conformità", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dal Fornitore.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 l'Agenzia è soggetta all'applicazione dello "split payment" per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del "reverse charge". Pertanto le fatture emesse nei confronti dell'Agenzia, se non soggette al meccanismo del "reverse charge", dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dall'Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. La fattura elettronica priva della citata indicazione sarà rifiutata. La fattura dovrà essere intestata a Agenzia delle entrate-Riscossione – Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 CF e P.IVA 13756881002.

Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del contratto, nonché dovrà completare, secondo la tipologia di bene/servizio, i campi facoltativi indicati al link: Agenzia delle entrate-Riscossione - Fatturazione elettronica (agenziaentrateriscossione.gov.it).

In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la fattura sarà restituita al Fornitore per le necessarie integrazioni e il successivo reinoltro.

Le disposizioni sulla scissione dei pagamenti non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973 (ex comma 1-sexies art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - in vigore dal 15-7-2018).

Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all'art.2-bis .

V. Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, dovuta a eventi imprevisi e imprevedibili, che determini un aumento o una diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento (5%), dell'importo complessivo del contratto d'appalto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi saranno utilizzati gli indici ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT e riferiti al CCNL che l'aggiudicatario indicherà nel preventivo come quello di riferimento per l'appalto (commi 3 e 4 del menzionato art. 60).

VI. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi, come previsto dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione dell'Ordine e del presente Allegato, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima. Agenzia delle entrate-Riscossione verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni affidate con l'Ordine, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Agenzia delle entrate-Riscossione copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione dell'Ordine, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Ordine potrà essere risolto da Agenzia delle entrate-Riscossione in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

VII. Pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore e dedicato, anche non esclusivamente, alla commessa in oggetto ai sensi della L. 136/2010.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Agenzia delle entrate-Riscossione, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. nr. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 nr. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore di importo superiore all'importo ivi previsto, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo previsto. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

VIII. Penali

Le penali sono descritte nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, allegato agli atti della procedura. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi e a prestazioni di diversa competenza, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Agenzia delle entrate-Riscossione di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del corrispettivo dell'Ordine.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del MIT recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte, ai fini del risarcimento dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto, in quanto compatibili.

IX. Recesso

Agenzia delle entrate-Riscossione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Ordine, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123 con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese a qualunque titolo.

X. Risoluzione

In caso d'inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con l'Ordine che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Agenzia delle entrate-Riscossione - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento medesimo, Agenzia delle entrate-Riscossione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Ordine, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito. In ogni caso, l'Ordine potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui all'Ordine, nonché alle presenti "Condizioni generali" e, altresì, qualora l'ammontare delle penali maturate superi il 10% dell'importo dei corrispettivi.

Agenzia delle entrate-Riscossione potrà, inoltre, risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo PEC - nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della sottoscrizione dell'Ordine;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della cauzione;
- d) negli altri casi previsti nell'Ordine.

In caso di risoluzione, Agenzia delle entrate-Riscossione procederà all'applicazione delle penali, nonché per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Agenzia delle entrate-Riscossione di procedere all'esecuzione dell'Ordine in danno del Fornitore.

Troverà applicazione l'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

XI. Divieto di cessione dell'Ordine. Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Ordine s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023.

XII. Subappalto

(nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto)

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Ordine.

(nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto)

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto le seguenti prestazioni:

.....
.....

A tale fine, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione di cui all'art. 119 del D. lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

L'Agenzia rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Agenzia delle entrate -Riscossione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà effettuato dal Fornitore e non dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ad eccezione di quanto previsto dall'art.119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Agenzia delle entrate-Riscossione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. lgs. n. 36/2023.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Agenzia revocherà l'autorizzazione al subappaltatore.

Il Fornitore sarà obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Agenzia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del D. lgs. n. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

XIII. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione medesima. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

XIV. Trattamento dei dati personali

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

AdeR potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati e nell'osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia.

XV. Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Ordine sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

XVI. Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

Il Fornitore, con la partecipazione alla presente procedura, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di Legalità dell'Agenzia, consultabili sul sito web

www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i suddetti. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

XVII. Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti "Condizioni generali" si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Il Responsabile

Alberto Orlandini
(firmato digitalmente)